COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TESAURO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato (684) . . .

PRESIDENTE . . 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
MARTUSCELLI, *Relatore* . . . 56, 57, 58, 60
DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato* 56 57, 58, 59, 60
NANNUZZI 56, 57, 58, 59, 60
NUCCI 57, 60
TOZZI CONDIVI 57
ARMATO 59, 60
JACOMETTI 59

Disegno di legge (*Rinvio*):

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (683) . . . . .

PRESIDENTE 70

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

VINCELLI: Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1ª classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 (35);

STORTI ed altri: Norme transitorie per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato (39);

PAG.

NANNUZZI: Norme per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo (389) . . . . . .

PRESIDENTE 70, 71, 73
PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 70, 72, 73
ARMATO 71, 72
NANNUZZI 72
PIGNI 72, 73

Votazione segreta:

PRESIDENTE 73

La seduta comincia alle 10.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia e ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato (684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Il relatore onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Questo disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, prevede un nuovo ordinamento del personale di concetto, esecutivo, di dattilografia ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato. È noto l'aumento dei compiti devoluti a codesta amministrazione e si vuole, quindi, provvedere, analogamente a quanto è stato fatto recentemente da questa stessa Commissione per il personale del Consiglio di Stato, al nuovo assetto delle diverse carriere.

Sono, quindi, favorevole a questo disegno di legge e ritengo che la Commissione possa approvarlo così come è stato formulato.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Aderisco alla impostazione data dal relatore al disegno di legge e mi associo alla raccomandazione che esso venga approvato, essendo stato formulato sullo stesso schema dell'altro recentemente approvato per il Consiglio di Stato, nonché di quello approvato per le cancellerie e segreterie giudiziarie. Non si fa così che perequare, in termini analoghi, i tre rami: Cancellerie e segreterie giudiziarie, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato.

Se questa perequazione deve essere portata anche nei particolari, mi permetterei soltanto di apportare una modifica alla tabella *C*, dove è detto, al coefficiente 180, che lo stipendio relativo si consegue dopo quattro anni dal precedente. Invece di quattro anni, proporrei di mettere due anni, analogamente a quanto è stato deciso per il Consiglio di Stato e per le segreterie e cancellerie giudiziarie.

Con questa modifica, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro. Possiamo quindi passare all'esame degli articoli.

MARTUSCELLI, *Relatore*. L'onorevole Nannuzzi ha proposto delle modifiche su alcuni articoli; pertanto, le eventuali osservazioni dovrebbero essere limitate a queste modifiche.

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni?

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Io ne ho già fatta una per quanto riguarda la tabella *C*.

PRESIDENTE. Su questa siamo tutti d'accordo, perché ho ragione di ritenere che si tratta, più che di un errore di concetto, di un errore materiale, in quanto ritengo che, come in tutti gli altri casi, si volesse dire effettivamente « dopo due anni ».

MARTUSCELLI, *Relatore*. Io penso che, per analogia con altri provvedimenti, si debbano mantenere gli stessi criteri.

NANNUZZI. L'articolo 14 dice: « Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato e alle avvocature distrettuali dello Stato nel numero ritenuto necessario per il funzionamento dei servizi ».

Io desidererei sapere come avviene la designazione.

PRESIDENTE. In verità, c'è un richiamo di carattere generale che dovremmo ritenere implicito anche in questo campo, cioè nei modi e nei casi che il consiglio di amministrazione oppure l'avvocato generale, sentito il segretario generale, ritiene opportuno.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. Onorevole Nannuzzi, neppure per gli avvocati generali ci sono ruoli distinti.

PRESIDENTE. La Segreteria generale in via esecutiva, il Consiglio di amministrazione delibera.

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. L'articolo 8 dà la risposta:

« Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale di concetto, esecutivo, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico. Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al primo comma del presente articolo ».

Praticamente, è la segreteria generale che propone e il consiglio di amministrazione che dispone.

NANNUZZI. Però, qui mi sembra che sia lasciato indeterminato.

PRESIDENTE. Noi non possiamo innovare per l'Avvocatura dello Stato quello che normalmente si fa per tutte le altre aministrazioni.

NANNUZZI. Ma se è così, che bisogno c'è di questo articolo 14? O è inutile o deve essere modificato.

PRESIDENTE. E perciò, io ho già detto che è superfluo.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Per cui, gli organi che hanno poteri al riguardo sono il consiglio di amministrazione e il segretario generale.

PRESIDENTE. C'è l'articolo 8 e poi, ove non soccorresse l'articolo 8, c'è l'articolo 47 che detta una norma di carattere generale. Infatti, l'articolo 8, fra l'altro, dice « ... esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ». La sorveglianza è un di più.

NANNUZZI. Gli spostamenti non sono decisi dal capo del personale, ma dell'organo collegiale.

PRESIDENTE. Interviene nei casi in cui deve intervenire la pura e semplice assegnazione che non implica alcun provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione e solo nel caso del personale. Per esempio, al Ministero delle Finanze, il Capo del personale, per avere le assegnazioni si rivolge al Consiglio d'Amministrazione, e si rivolge al Consiglio d'Amministrazione per determinate assegnazioni che implicano i poteri del Consiglio medesimo.

Qui il rilievo è se con questa legge si possa concedere l'uso di modificare i poteri del Segretario generale e del Consiglio di amministrazione.

NUCCI. Si potrebbe richiamare la norma di legge del Testo unico.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Ma c'è l'articolo 32 che dice:

« La composizione del Consiglio di amministrazione del personale considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 ».

La legge cui si richiama l'articolo, serve a interpretare le varie leggi che hanno attinenza con un ordinamento generale del personale.

PRESIDENTE. Ritengo che l'unica soluzione sia quella di sopprimere l'articolo 14. Diversamente andiamo a toccare, manifestamente, quelli che sono i poteri del capo del personale, quindi del Segretario generale e del Consiglio di amministrazione.

NANNUZZI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente di sopprimere l'articolo.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Sono d'accordo nel sopprimere l'articolo 14.

NUCCI. Non credo che l'articolo 14 sia tanto superfluo. Qui si sancisce un principio e cioè: non vi è un organico nell'Avvocatura dello Stato. Questo principio vuole essere qui ribadito.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della fondatezza delle sue osservazioni, ma se la legge del 1960 ha delle precise disposizioni, in contrasto con quelle dell'articolo 14, l'unica soluzione mi sembra quella già proposta e condivisa dalla Commissione.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. La legislazione in materia non contiene nulla che sia analogo all'articolo 14, perché per quanto riguarda questi ruoli si è andato avanti con l'avventiziato.

Qual è, dunque, il problema che nasce in questo momento? Il problema dell'attribuzione numerica, non individuale, non delle persone al centro e alla periferia, ma del numero di posti necessario nell'ambito di questo ruolo. Ora la norma contenuta nell'articolo 14 è regolatrice, ordinatrice, e, permettetemi, moralizzatrice perché tutti quegli inconvenienti che sono anche di altre categorie molto più alte anche, verrebbero eliminati, qualora, approvassimo l'articolo 14, perché qui si stabilisce, in base alle esigenze di servizio, quante sono le unità che occorrono ai fini del funzionamento di un dato ufficio, sia esso ad Ancona, a Milano, a Palermo. Si vuole venire incontro alle esigenze di un determinato settore, in maniera organica, tenendo conto delle esigenze obiettive. Questo è il senso dell'articolo.

PRESIDENTE. Sul principio esposto testé dall'onorevole ministro tutti siano d'accordo. Ma noi partiamo dal convincimento che la norma non deve toccare i poteri del Segretario generale e del Consiglio d'amministrazione. Noi vogliamo evitare perplessità, perplessità che sono implicite nella dizione dell'articolo, dove è detto che il personale viene assegnato nel numero ritenuto necessario per il funzionamento dei servizi, senza precisare da chi viene assegnato. Sarà una disposizione superflua, ma a nostro avviso la dizione: il personale viene assegnato in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione che determina il numero ritenuto necessario per il suo funzionamento, sarebbe più appropriata.

Perché nessun capo del personale ha la possibilità di modificare il numero di coloro che debbono prestare servizio.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Ritenendo che in via di interpretazione si ricavi la competenza del Consiglio d'amministrazione a operare in questo senso, sarei contrario ad aggiungere questa norma.

TOZZI CONDIVI. Io sono favorevole alla proposta del Presidente, tanto più che l'inciso del rappresentante del Governo rende ancora più perplessi nell'interpretazione di questo articolo. Infatti, dicendosi che viene stabilito il numero secondo le esigenze del ser-

vizio, si potrebbe pensare che questo possa essere fatto anche ogni settimana!

NANNUZZI. La mia proposta è che il Consiglio d'amministrazione determini il numero.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « ...nel numero determinato per il funzionamento dei servizi del Consiglio d'amministrazione ».

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. O meglio: « ...nel numero che il Consiglio d'amministrazione ritiene necessario per il funzionamento dei servizi ».

NANNUZZI. Il titolo VI è intitolato: « Disposizioni comuni alle diverse carriere » e l'articolo 32 a sua volta è intitolato: « Consiglio d'amministrazione ». In esso si precisa la composizione del consiglio d'amministrazione e si fa richiamo all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520. Io ho riletto questo articolo e ho trovato che per l'Avvocatura generale dello Stato al posto del consiglio d'amministrazione è istituito un comitato permanente composto da... (e si precisa), presieduto da... (e si precisa). Quindi, trattandosi non di consiglio d'amministrazione, ma di un comitato permanente, che dura in carica tre anni, i rappresentanti del personale sono diversi da quelli del consiglio d'amministrazione che vi sono normalmente per tutti i ministeri.

Però in questo disegno di legge si ritorna al consiglio d'amministrazione e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'articolo 8 della legge n. 520, del 1960.

Pertanto, presento un emendamento col quale propongo che il consiglio d'amministrazione sia formato secondo le norme previste negli articoli 154 e 155 del testo unico, perché la durata sarà diversa secondo che si tratti di consiglio d'amministrazione o di comitato permanente.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. Ma non si deve innovare rispetto all'ordinamento attuale.

NANNUZZI. Se si torna al consiglio d'amministrazione, propongo che si torni anche agli articoli che determinano la composizione, il funzionamento e i poteri del consiglio d'amministrazione.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. L'onorevole Nannuzzi dà per scontato che si vada a innovare con questa norma la procedura che si è seguita e si segue, cioè quella per cui il consiglio d'amministrazione ha certe attribuzioni e il comitato permanente ne ha delle altre. Qui, invece, non si vuole innovare. Con questa norma si voleva dire che, nonostante la istituzione di un nuovo ruolo, non si modifica la composizione del consiglio d'amministrazione. Se l'articolo 32 ha un senso, è questo: nonostante che con questa legge si istituisca un nuovo ruolo, il consiglio d'amministrazione e le sue funzioni rimangono quelle regolate dall'articolo 8 della legge n. 520 del 1960. E mi pare che dobbiamo insistere su questa interpretazione.

NANNUZZI. L'articolo 8 della legge n. 520 del 1960 precisa che al posto del consiglio d'amministrazione nell'Avvocatura di Stato si forma un comitato permanente, che ha i poteri del consiglio d'amministrazione, ma non è consiglio d'amministrazione. Io chiedo una modificazione nel senso che invece di dire « un rappresentante del personale », ci siano « due rappresentanti del personale ».

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. Il Governo è contrario all'aggiunta di questa unità.

NANNUZZI. Io propongo che il consiglio d'amministrazione sia formato sulla base degli articoli del testo unico che regolano la composizione del consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo, per un momento, l'articolo 32 e l'articolo 14 e passiamo all'articolo 39.

NANNUZZI. Intendo proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che per il disegno di legge relativo al Consiglio di Stato fummo tutti concordi nella soppressione di una disposizione analoga, che suonava precisamente così: « Il personale inquadrato nei ruoli a norma del precedente comma non può essere ammesso agli scrutini per merito comparativo ». Se siamo oggi d'accordo proporremmo la soppressione. Che cosa ne pensa il relatore?

MARTUSCELLI, *Relatore*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ci sono altre proposte da fare?

NANNUZZI. Le norme che riguardano l'articolo 41 si occupano dell'inquadramento del personale comandato da altre amministrazioni. In questo articolo non viene precisato per quanto tempo il personale viene comandato.

Io proporrei che si specificasse: « in qualità di comandato da almeno due anni ».

L'ultima mia osservazione, poi, riguarda le tabelle. Io credo che i colleghi abbiano dato un'occhiata a queste tabelle. Io sono rimasto francamente perplesso. In esse si propone la istituzione del ruolo dei dattilografi con un organico di 40. È risaputo che le circoscrizioni sono 22, più quella di Roma, quindi 23. Qua-

ranta dattilografi, suddivisi in 23 circoscrizioni, non fanno due dattilografi per ognuno.

PRESIDENTE. Si parla di dattilografii di ruolo.

NANNUZZI. Non ne esistono fuori ruolo. Ora, ripeto, si tratta di 40 dattilografi: due dattilografi, cioè, per ogni circoscrizione dell'Avvocatura dello Stato, compresa quella di Roma, che ne ha bisogno di 10. Io non voglio fare aumentare le spese allo Stato. Ma leggendo la tabella *D*, mi è sorto un dubbio. In essa si propone di istituire un ruolo complessivo di 134 uscieri. E questo in confronto a 40 dattilografi. Ora io mi domando se è necessario che ci siano 4 uscieri in ogni circoscrizione dell'Avvocatura dello Stato e un solo dattilografo. Io propongo, se possibile, di aumentare il ruolo dei dattilografi e di diminuire quello degli uscieri.

Stiamo facendo una legge, che mette a disposizione dell'Avvocatura dello Stato 134 uscieri mentre assegna solo 40 dattilografi.

Io mi domando se è possibile legiferare in questo modo.

PRESIDENTE. Lei faccia una speciale proposta ed io farò fare una istruttoria al riguardo. Se lei ha il sospetto, onorevole Nannuzzi, che non è esatto quello che è stato proposto, noi faremo fare un'istruttoria e poi chiederemo al Tesoro se ha difficoltà di carattere finanziario per un aumento del ruolo dei dattilografi.

NANNUZZI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se è in grado di dirci, oggi, se la situazione espressa dal progetto di legge rispecchia la reale situazione degli uffici e le relative esigenze.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. Il Governo è oggi favorevole a riconoscere la situazione segnalata dall'Avvocatura generale. Deliberare in maniera diversa, cioè non tener conto delle richieste dell'Avvocatura, significa non tener conto della situazione esistente segnalataci, le cui conseguenze non sono in grado di poter stabilire in questo momento.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Nannuzzi insiste nella sua proposta, la Commissione deve decidere di fare una istruttoria in merito, allo scopo di accertare la reale situazione di fatto.

ARMATO. Ritengo che sia opportuno fare una indagine approfondita in materia.

PRESIDENTE. Devo ricordare che, in questo caso, il progetto di legge dovrebbe tornare alla Commissione Bilancio per un ulteriore esame, in quanto ogni variazione in unità, in meno o in più, comporta un rinvio all'esame di quella Commissione.

NANNUZZI. Devo rilevare che l'onorevole Presidente, facendo questa osservazione, vuole attribuire all'opposizione l'eventuale responsabilità di aver fatto rinviare la legge, mentre, in effetti, il nostro intervento tendeva a meglio chiarire le cose e a contribuire al migliore funzionamento di determinati uffici dello Stato. Ritiro, quindi, la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Io ho il dovere di segnalare alla Commissione i termini del Regolamento. Non possiamo trascurare il fatto che una eventuale modifica rimanda la legge alla Commissione Finanze e tesoro, tanto più che, come ha chiarito l'onorevole Martuscelli, il contenuto della legge, per quanto concerne le esigenze degli uffici, è il frutto delle richieste dell'Avvocatura generale, e in questo momento noi non siamo in grado di dire se l'Avvocatura ha fornito delle cifre che rispondono alla reale situazione. Per saperlo dobbiamo promuovere un'istruttoria.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato*. Per quanto concerne il problema dei dattilografi, sappiamo come sono organizzati taluni uffici. Non bisogna prendere alla lettera quello che è scritto, perché nel caso dell'Avvocatura sappiamo che anche gli archivisti fanno i dattilografi. Questo può spiegare quel numero di 40 dattilografi, che all'onorevole Nannuzzi sembrano insufficienti, ma che l'Avvocatura ritiene che possano rispondere alle reali esigenze dei propri uffici.

ARMATO. L'onorevole Nannuzzi ha contestato le tabelle non solo sul piano della consistenza numerica, ma anche sul piano della struttura burocratica dell'Avvocatura aggiungendo che è la sua posizione che corrisponde al funzionamento dell'organo, mentre la maggioranza, egli dice, fa delle osservazioni infondate. Io propongo, quindi, un rinvio di qualche giorno per esaminare se l'onorevole Nannuzzi ha ragione o ha torto.

JACOMETTI. Ci sono delle cose che anche io non riesco a capire. Capisco quello che dice l'onorevole Ministro, che, cioè, gli archivisti possono fare anche i dattilografi; però i due numeri sono abbastanza contrastanti, perché il 200 e il 134 non si armonizzano. Inoltre, l'onorevole Nannuzzi mi pare che abbia detto che attualmente ci sono 101 unità. Il Ministro soggiunge: « più gli avventizi »; quindi mi pare che una informazione più precisa sia necessaria.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo questa tabella. Per l'articolo 39 e per l'articolo 14 decideremo nella prossima riunione.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato.* Il Governo è per il mantenimento dell'articolo 8 della legge n. 520 del 1960, perché per tutti gli organismi ausiliari dello Stato che non hanno un bilancio proprio, ma fanno capo alla Presidenza del Consiglio, non sono previsti consigli di amministrazione veri e propri, ma « commissioni del personale ». D'altra parte riconosco che il disegno di legge all'esame della Commissione sbaglia, quando parla di consiglio d'amministrazione, perché dovrebbe parlare della commissione di cui all'articolo 8 della legge più volte citata.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare che l'onorevole Ministro proponga che l'articolo 14 e l'articolo 32 vengano modificati sostituendo a « consiglio d'amministrazione », « comitato permanente di cui alla legge 22 maggio 1960, n. 520 ».

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato.* Io debbo dichiarare che queste proposte innovative non hanno un carattere generale ed organico e quindi non se ne può accogliere nessuna. Altrimenti, domani sarà il Consiglio di Stato a chiederci la stessa cosa e dopodomani sarà la Corte dei conti. Non dimentichiamo che questo è un disegno di legge perequativo per quel tanto che si è fatto in favore di altri organismi. Se questi passi vengono fatti organicamente, si potrà vedere, poi, se la commissione del personale deve essere sostituita dal consiglio d'amministrazione, se la rappresentanza del personale deve essere eletta o nominata, se si può far posto a tante altre esigenze che tutti abbiamo in testa e non riusciamo volta per volta ad enucleare. Ma il sistema di cercare di ottenere, in occasione di ogni disegno di legge, qualche cosa in più non è accettabile. Quindi, vorrei pregare di mantenerci in una linea logica di allineamento, in attesa di fare in seguito cose diverse organicamente.

NANNUZZI. Io non comprendo questa ostilità da parte dell'onorevole Ministro nei confronti della mia proposta. Io ho proposto puramente e semplicemente l'applicazione degli articoli del testo unico che regolano la composizione, i compiti e l'attività del consiglio d'amministrazione, ma non ho fatto nessuna proposta innovativa. Mi sono limitato a chiedere che si applichino nel caso specifico gli articoli del testo unico che riguardano la composizione e le funzioni del consiglio d'amministrazione. Se mai ho innovato nei confronti della legge del 1960, che riguarda in modo specifico l'Avvocatura dello Stato, con la quale si era innovato rispetto agli articoli del testo unico. Quello che io propongo è che si torni al consiglio d'amministrazione previsto dal testo unico. Il giorno in cui si innoverà quel testo, tutte le modificazioni si applicheranno anche a questi organi.

NUCCI. Allora richiamiamoci a quello che ha stabilito il legislatore nel 1960.

NANNUZZI. No, dobbiamo richiamarci al testo unico.

MARTUSCELLI, *Relatore.* Faccio presente che noi ci troviamo di fronte a due proposte, una dell'onorevole Nannuzzi e l'altra dell'onorevole Armato, proposte che si riferiscono all'articolo 32, relativamente al Consiglio di amministrazione.

La proposta dell'onorevole Armato mira a rendere elettivo uno dei membri del Consiglio di amministrazione. Il criterio dell'onorevole Armato è quello che risponde meglio alle esigenze democratiche. Io non so se l'onorevole Armato, di fronte alle obiezioni del Ministro, mantiene ferma questa proposta.

ARMATO. Ho letto questo famoso articolo 8 che riguarda il Comitato. Ora mi pare che il legislatore abbia voluto riconoscere la presenza dentro la Commissione di una rappresentanza dei pubblici dipendenti. Nel momento in cui questo rappresentante viene nominato insieme agli altri – mi pare dal presidente – viene a mancare la qualità, che può essere data soltanto dalla designazione da parte dei sindacati.

Qui, noi, onorevole Ministro, non vogliamo innovare, ma vogliamo ripetere un criterio che già esiste nelle altre amministrazioni, cioè che il rappresentante dei lavoratori venga designato dai sindacati interessati, secondo l'uso costante, cio sulla base di terne di nomi.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato.* Io vorrei chiarire meglio la mia posizione, se no qui ci attribuiamo reciprocamente delle posizioni che non sono esatte. Io non discuto certe impostazioni che qui vengono portate e che sono innovatrici in senso generale. Le discuto soltanto con riferimento agli obiettivi di questo disegno di legge. Che cosa vuol fare questo disegno di legge? Vuole allineare, nella parte che riguarda il ruolo dei subalterni – dattilografi, ecc., – quanto già stabilito per le carriere giudiziarie e per le carriere del Consiglio di Stato – già fatto in altra sede per la Corte dei conti – il tutto con l'avvocatura dello Stato. Se noi in questa sede andiamo a introdurre norme, anche se giustificate, ma che finiscono col rimettere in discussione queste linee armoniche, noi domattina avremo dagli altri organismi le stesse richieste.

E, allora, qual è la richiesta del Governo?

Di non discutere norme innovative, rispetto alle altre tre o quattro cose parallele, che abbiamo di già fatto, ma di fermarci, per il momento a questo parallelismo, in attesa che tutta la materia, questa e altra, venga riconsiderata al momento giusto nella sede competente. Nel merito vorrei poi dire all'onorevole Nannuzzi che non senza una certa logica la legge del 1960, parlando dell'avvocatura parla di una commissione permanente del personale, invece del Consiglio di amministrazione. Perché il problema non è qui nominalistico; il problema risponde alla sua logica. Il testo unico del pubblico impiego parla di Ministeri e attribuisce ai Ministeri un consiglio di amministrazione, perché voi sapete molto bene che il Consiglio di amministrazione non amministra solo il personale, ma ha molte altre attribuzioni che si giustificano all'interno di un Ministero. L'avvocatura, la Corte dei conti, ecc., non hanno niente da amministrare, perché fanno capo alla Presidenza del Consiglio a tutti i fini. Allora, noi dovremmo andare a dire, in sede di bilancio, che questo deve avere un bilancio autonomo. Poiché il Consiglio di Stato e l'Avvocatura sono tutti organi ausiliari dello Stato, hanno da amministrare solo il personale, perché la parte dell'amministrazione delle cose e dei capitoli sono demandate per legge alla Presidenza del Consiglio, ecco perché in quella sede la legge del 1960 parla di Commissione permanente del personale; perché è l'unica cosa che hanno da fare. Quindi, c'è anche qui una sua logica. Io devo dichiarare che, se anche andassimo a una sospensione di quattro giorni o di una settimana per l'esame del disegno di legge, su questi due punti, quello relativo alla Commissione permanente del personale e quello innovativo della composizione della commissione del personale (se i rappresentanti del personale essere designati da un sindacato o meno), io non credo che il Governo possa modificare il suo atteggiamento, vuoi per ragioni di euritmia con quanto già abbiamo fatto, vuoi per ragioni di ordine generale, che a me sembrano valide.

Raccomando, quindi, alla Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato formulato. Vuol dire che, per quanto riguarda le tabelle, gli onorevoli colleghi che hanno fatto le loro osservazioni con conseguenti emendamenti, vorranno trasformare gli emendamenti stessi in un ordine del giorno, che io sarò ben lieto di accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, tenendo conto che tutte le disposizioni legislative del disegno di legge devono essere rettificate nel senso che, ovunque si parla di Consiglio di amministrazione, deve essere detto Comitato permanente. Questa rettifica riguarda anche il titolo dell'articolo 32.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, che pongo successivamente in votazione poiché non sono stati presentati emendamenti:

TITOLO I.

CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

ART. 1.

(*Distinzione delle carriere*).

Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:

Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.

Agli Uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Qualifiche della carriera di concetto*).

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario Capo;
Segretario Principale;
Primo Segretario;
Segretario;
Segretario aggiunto;
Vice Segretario.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Qualifiche della carriera esecutiva*).

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

Archivista superiore;
Archivista capo;
Primo archivista e assistente alla vigilanza;
Archivista;
Applicato;
Applicato aggiunto.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia*).

Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Qualifiche della carriera del personale ausiliario*).

La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

Commesso capo;
Commesso;
Usciere capo;
Usciere;
Inserviente.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Qualifiche del personale ausiliario tecnico*).

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

Agente tecnico capo;
Agente tecnico.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Ruoli organici*).

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato*).

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico.

Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Attribuzioni del personale di concetto*).

Il personale della carriera di concetto esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Attribuzioni del personale della carriera esecutiva*).

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Attribuzioni del personale di dattilografia*).

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad essa inerenti.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Attribuzioni del personale ausiliario*).

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia negli uffici nonché alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Mansioni del personale ausiliario tecnico*).

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi

ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

(*È approvato*).

All'articolo 14 l'onorevole Nannuzzi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: ritenuto necessario, *con le altre*: che il Comitato permanente ritiene necessario».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dell'emendamento testé approvato.

ART. 14.

(*Distribuzione del personale*).

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.

(*È approvato*).

TITOLO II.

CARRIERA DI CONCETTO – ACCESSO E SVOLGIMENTO

ART. 15.

(*Concorsi di ammissione – Commissione di esame – Svolgimento delle prove – Promozioni*).

I concorsi di ammissione alla carriera di concetto, la nomina e la composizione della commissione di esame, lo svolgimento delle prove di esame e le promozioni, sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e, per la parte in cui questi non dispongono, dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

TITOLO III.

CARRIERA ESECUTIVA – ACCESSO E SVOLGIMENTO

ART. 16.

(*Nomina ad Applicato aggiunto*).

La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1°) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2°) Nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Per essere ammessi alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative*).

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone:

1°) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2°) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3°) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla commissione membri aggiunti.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Promozione ad applicato*).

La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Promozione ad archivista*).

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Promozione a primo archivista*).

Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore*).

Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

ART. 22.

(*Concorso di ammissione*).

Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove*).

La Commissione esaminatrice del concorso si compone:

1°) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2°) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3°) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Svolgimento delle prove*)

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione

amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e di pari lunghezza.

La comunicazione ai candidati dell'ammissione alla prova pratica, dovrà contenere anche la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'invito all'espletamento della prova pratica deve essere data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Punteggio*).

La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Trattamento economico*).

Al personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella *C*) allegata alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale sono attribuiti con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del Comitato permanente. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche d'ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Comitato permanente. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

(*È approvato*).

TITOLO V.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO ED AUSILIARIO TECNICO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

ART. 27.

(*Nomina ad inserviente ed agente tecnico*).

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Promozione ad usciere*).

La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Promozione ad usciere capo*).

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Promozione a commesso e commesso capo*).

Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Promozione ad agente tecnico capo*).

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

ART. 32.

(*Comitato permanente*).

La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Commissione di disciplina*).

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo*).

Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal Segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo è compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 35.

(*Inquadramento nei nuovi ruoli*).

Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle *A*), *B*) e *D*) quadro 1°, allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alla tabelle *A*), *B*), e *C*) allegate alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico*).

Il personale della carriera ausiliaria appartenente al ruolo ordinario con la qualifica di agente tecnico, è inquadrato nella qualifica di agente tecnico nel ruolo di cui alla tabella *E*) allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista*).

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria che ha svolto esclusivamente e continuativamente

mansioni di autista da almeno due anni dalla data di entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale che occupa tali posti è collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.

(*È approvato*).

All'articolo 39, l'onorevole Nannuzzi ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 39 nel testo del Governo, di cui do lettura:

ART. 39.

(*Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti*).

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera.

Gli impiegati inquadrati a sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati già appartenenti al ruolo ordinario.

In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi.

(*È approvato*).

L'articolo 39 resta pertanto, formato dai primi tre commi.

Do lettura dell'articolo 40:

ART. 40.

(*Inquadramento del personale non di ruolo*).

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sarà inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 41 l'onorevole Nannuzzi ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo la parola*: servizio, *aggiungere le altre*: da almeno due anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 41 con l'emendamento approvato nel seguente testo:

ART. 41.

(*Inquadramento del personale comandato da altre amministrazioni*).

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualità di comandato, può essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari della Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti li pongo in votazione:

ART. 42.

(*Procedura di inquadramento*).

All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.

(*È approvato*).

ART. 43.

(*Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria*).

Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempreché quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 44.

(*Conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica*).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica, sarà provveduto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 45.

(*Riduzione dei limiti di anzianità*).

Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficerà, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

(*È approvato*).

ART. 46.

(*Norme in materia di trattamento economico*).

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

(*È approvato*).

ART. 47.

(*Rinvio*).

Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(*È approvato*).

ART. 48.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

(*È approvato*).

ART. 49.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

Carriera del personale di concetto.

Coefficiente	Qualifica	
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale . .	6
325	Primo segretario	9
271	Segretario	24
229	Segretario aggiunto . . .	
202	Vice segretario	
	Totale . . .	40

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Carriera del personale esecutivo.

Coefficiente	Qualifica	
325	Archivista superiore . .	18
271	Archivista capo	27
229	Primo Archivista e Assistente alla vigilanza	40
202	Archivista	115
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto . .	
	Totale . . .	200

(*È approvato*).

Nella tabella *C* si sostituisce, secondo la richiesta del Governo, 4 anni con 2 anni e pertanto essa così risulta:

TABELLA *C*.

Ruolo del personale di dattilografia.
Dattilografi n. 40.

Coefficiente		Stipendio lordo annuo
157	Stipendio iniziale . .	471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dal precedente . .	540.000
202	Stipendio dopo 8 anni dal precedente . .	606.000
229	Stipendio dopo 10 anni dal precedente .	687.000

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

Carriera del personale ausiliario.

Coefficiente	Qualifica	
180	Commesso capo	3
173	Commesso	25
159	Usciere capo.	106
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale . . .	134

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

Carriera del personale ausiliario tecnico.

Coefficiente	Qualifica	
173	Agente tecnico capo . .	2
159	Agente tecnico	10
	Totale . . .	12

(*È approvata*).

Gli onorevoli Armato e Belci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad effettuare la nomina del rappresentante del personale prevista dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria che pro-

cederanno alla indicazione di una terna di nomi scelti tra i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato ».

Lo pongo invitazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri (683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poiché sono stati presentati emendamenti, è opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli: Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1ª classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 (35); Storti ed altri: Norme transitorie per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle amministrazioni dello Stato (39); Nannuzzi: Norme per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo (389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli: Vincelli: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » (35); Storti ed altri: « Norme transitorie per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (39); Nannuzzi: « Norme per la promozione a qualifiche intermedie delle carriere del personale civile delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo » (389).

PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Vorrei riassumere lo stato del problema, in maniera che i termini siano ben chiari. I colleghi Vincelli prima, Storti e Armato poi e Nannuzzi da ultimo hanno presentato delle proposte di legge che tendono a far sì che le promozioni vengano, praticamente, tutte conferite mediante scrutinio per merito compartivo con l'abolizione degli esami. Vorrei dire preliminarmente che tutto questo è pericoloso: e lo dico a tutti i colleghi perché tutti dobbiamo preoccuparci del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Hanno rilevato taluni dei proponenti che già un determinato numero di dipendenti dello Stato è stato promosso senza far gli esami ed hanno indicato delle percentuali: il collega Nannuzzi, in particolare si è tenuto molto alto. E, a questo proposito, posso pur ammettere che chi è all'opposizione deve cercare di far apparire più alte le percentuali, perché poi il Governo si incarichi di abbassarle, fornendo dei dati più positivi.

Nel settembre scorso, il Ministro Lucifredi, mio predecessore nell'incarico governativo, invitava le amministrazioni, che non avevano bandito concorsi di promozione, ad espletarli, perché le esigenze di servizio richiedevano che i concorsi si facessero. Viceversa vi era un certo numero (e vorrei che pensaste che non erano molti) di impiegati che non voleva sostenere gli esami e, a questo scopo, spingeva. Uno è venuto addirittura dal mio capo di gabinetto a dire « Ma io come faccio a fare gli esami. Mia moglie mi vede che studio e io perdo il prestigio davanti a lei ». Il problema, a un certo momento, si riduce a questo e si crede, invece, che investa principî di carattere generale. Il 29 novembre scorso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Mazza, ribadiva il principio che i concorsi costituiscono un idoneo strumento di selezione dei migliori e, che di conseguenza, si dovevano fare. Quindi, non si dovevano approvare – secondo il Governo – e il Governo Leone lo disse esplicitamente, dopo una seduta del Consiglio dei ministri – le proposte dei colleghi Storti, Nannuzzi e Vincelli.

Quando io sono succeduto al collega Lucifredi, ho ripreso in esame la questione e sono arrivato alla conclusione che l'attuale tipo di esame non è il migliore, perché risente un po' della tendenza a rendere universitario in Italia qualsiasi tipo di esame, però studiando quello che si fa negli altri paesi, sono arrivato alla determinazione, assieme a tutti coloro che hanno studiato il problema, che gli esami – sia pure con certi criteri più moderni – si devono assolutamente fare. E ho approntato, o, per meglio dire, gli uffici hanno approntato, un disegno di legge che, penso,

potrà essere sottoposto al Consiglio dei ministri nella prossima riunione.

In attesa di questo disegno di legge, che, naturalmente, non sarà approvato subito perché dovrà seguire il normale *iter* legislativo, non ritengo opportuno l'approvazione di queste proposte di legge dei colleghi Vincelli, Nannuzzi, Storti e Armato e li invito, molto amichevolmente, non a nome del Governo, ma, così, a nome di un comune generale interesse, a volersi rendere conto che non si può adottare un principio come quello da loro auspicato. Ma se noi approveremo queste proposte di legge, che loro propongono e che stabiliscono che, fino all'approvazione del disegno di legge governativo, non si faranno più esami, ci verremo a trovare in una situazione assolutamente insostenibile di quasi anarchia.

Io posso ammettere che gli attuali esami non sono perfetti, e, difatti, noi proponiamo di modificarli; ma ritengo che siano migliori gli attuali esami che non il niente che si vuole proporre oggi.

Sono migliori, questi esami, fina a quando non sarà riformata la legislazione nella materia.

Devo, inoltre, aggiungere che quando si parla di questi esami non si parla di un argomento che interessa migliaia e migliaia di lavoratori. Qui il problema è limitato a favorire, in qualche ministero, solo un certo numero di dipendenti. Magari a chiedere questo non sono i più bravi; cioè quelli che sono in grado di superare l'esame, ma quelli che accusano qualche incertezza nella preparazione.

Noi sappiamo che l'esame serve a dare un giudizio obiettivo: e nel nostro ordinamento, dobbiamo riconoscerlo, l'esame ha un suo valore effettivo, per cui non possiamo rivoluzionare la materia in questo settore senza commettere un grave errore.

Nel progetto che il Governo ha preparato per riformare la materia, si eliminano, innanzitutto, gli attuali inconvenienti dei concorsi e, cioè, si rendono più brevi i termini dei concorsi medesimi, cosicché i candidati non debbono aspettare anni per conoscere l'esito delle prove sostenute.

I componenti delle commissioni esaminatrici potranno essere scelti anche fra il personale in quiescenza. Questo personale si dedicherà, per le nuove disposizioni, completamente alla cura delle prove di esame, sicché anche in questo modo saranno eliminate le perdite di tempo lamentate oggi.

È prevista, inoltre, la modifica sostanziale dell'esame, esame che in Italia oggi sappiamo che assomiglia a qualcosa come il riassunto di una tesi universitaria. Nel nuovo ordinamento gli esami saranno prevalentemente basati su brevi domande, su *tests* ai quali si dovrà rispondere brevemente.

Insomma, anche in questo caso si tratterà di esami obiettivi, che cercheranno di individuare meglio le attitudini dei candidati.

Per esempio, oggi gli esami intermedi per impiegati di gruppo *B* e di gruppo *C* – archivisti e via dicendo – finiscono sempre per consistere solo in un colloquio vertente sui servizi dell'Istituto, perché non è il caso di far fare dei compiti scritti agli impiegati di gruppo *C*.

In conclusione, vi saranno delle prove psicotecniche e delle prove tecniche di idoneità. Questo schema di disegno di legge, già pronto, tende a dare agli esami un carattere moderno, più funzionale, ma senza sopprimerli, perché ne scapiterebbe l'amministrazione dello Stato e la raccomandazione diventerebbe la regina di tutte le promozioni. L'esame, anche se è mal fatto e mal congegnato, è sempre una garanzia nell'ambito dello Stato di diritto.

Nello stesso schema è prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un servizio centrale per il reclutamento e la selezione del personale civile dello Stato; così, come in altri paesi, vi sarebbe un ufficio che si occuperebbe di tutti questi problemi.

Dal momento che il Ministro senza portafoglio per la riforma dell'amministrazione dovrà scomparire, è opportuno che determinate funzioni di riordinamento in questo settore vengano affidate ad un ufficio *ad hoc* della Presidenza del Consiglio, che serva ad uniformare il trattamento del personale, gli esami e tutto il resto.

Avrei potuto dire di più, ma sarei stato lungo e noioso. In conclusione, prego vivamente i colleghi che hanno fatto questa proposta di legge di non insistere, perché il Governo sarebbe costretto a chiedere che venissero rinviate in Aula.

Mi rivolgo allo spirito di collaborazione di tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro dei chiarimenti datici e dichiaro aperta la discussione.

ARMATO. Il discorso dell'onorevole Ministro ci pone in una situazione di estremo disagio. Io aspettavo questa mattina una risposta del Governo limitata a queste tre pro-

poste di legge, le quali non intendono rivoluzionare tutto il sistema del reclutamento e dell'avanzamento, ma si riferiscono, in maniera particolare e transitoria, ad alcune entità di personale esistenti nella pubblica amministrazione. Il discorso dell'onorevole Ministro è un altro: io annuncio da parte del Governo che intendo proporre ai due rami del Parlamento un nuovo testo unico che riguarda tutto il sistema del reclutamento e dell'avanzamento...

PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Non un testo unico, ma uno schema di legge.

ARMATO. Ma è una legge generale, che modifica il testo unico attualmente esistente; e in questa legge generale si contemplano questi aspetti che non sono del tutto particolari e transitori, perché le norme che vengono proposte riguardano in via permanente tutti i sistemi di avanzamento, non solo per le qualifiche iniziali, ma anche per i gradi intermedi.

Non sono in grado di esprimere un giudizio sulla base di questa relazione, ma ritengo apprezzabile l'annuncio del Governo, perché coincide con la volontà di adeguamento dei sistemi della pubblica amministrazione. Anzi, penso che questo provvedimento sarà il primo dei provvedimenti che saranno discussi con le organizzazioni sindacali, perché riguarda certe innovazioni da apportare.

Quale è il dubbio che nasce in me come uno dei presentatori di queste proposte di legge? Che passerà parecchio tempo prima che quel provvedimento sia discusso. Il Ministro valuta che prima dell'estate questo progetto possa essere discusso; ma io vorrei fare una richiesta concreta: il Ministro ritiene di poter stralciare da questo provvedimento la parte che riguarda il contenuto delle tre proposte di legge al fine di discuterle tempestivamente in una prossima seduta? L'onorevole Ministro ha preannunciato la possibilità dell'approvazione del progetto da parte del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute...

PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Se i sindacati sono d'accordo, si può presentare anche nella prossima seduta. Se, invece, non faremo in tempo a sentire l'opinione dei sindacati, sarà per una delle prossime sedute. Ma, per me, il testo è pronto.

ARMATO. Quindi, faccio l'ipotesi che sia possibile stralciare questa parte del futuro disegno di legge, che riguarda soltanto questo personale e che, bene o male, aveva creato anche per responsabilità del Governo una legittima aspettativa tra gli interessati. Non so come dobbiamo sistemare questi interessati; però ritengo opportuno che la Camera, al più presto, possa stabilire una comparazione tra le proposte presentate e la posizione del Governo, per giungere a una prima conclusione al più presto.

NANNUZZI. Se ho ben capito le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, l'orientamento del Governo, è quello di affrontare la questione nel suo complesso, non limitatamente, secondo l'intendimento dei presentatori delle proposte di legge, e, come, era stato previsto nel passato, con la presenza e la partecipazione del Ministro che ha preceduto l'onorevole Preti.

Certo che questa è una riaffermazione dell'orientamento negativo rispetto alle proposte che sono state ormai da tempo messe all'esame della nostra Commissione.

Il Ministro Lucifredi allora si pronunciò per conto del Consiglio dei Ministri negativamente, arrivando anche, nel caso in cui la Commissione fosse orientata diversamente, ad avanzare la richiesta della remissione in Aula, per investire l'Assemblea del problema.

È evidente che la posizione del Ministro Preti, anche se cerca di affrontare l'esame della questione in un contesto più ampio, è analoga a quella del suo predecessore, perché egli ritiene che queste proposte non possano essere accettate. Il problema – si afferma – deve essere esaminato in un contesto più generale, più completo. Noi ci troviamo, quindi, di fronte a una posizione negativa del Governo rispetto a queste proposte. Però il Governo accoglie l'esigenza più generale di un ammodernamento in questo settore. Questo mi sembra di aver capito. È evidente, a questo punto, che se la Commissione si dovesse orientare, in attesa della presentazione di quel progetto di legge più generale, ad esaminare le proposte di iniziativa parlamentare, il Comitato ristretto si troverebbe di fronte agli ostacoli già posti dal precedente Ministro. Il Ministro ci ha detto: « Io intendo ascoltare i sindacati rapidamente e, avendo un testo pronto, potrò presentarlo alla prossima riunione del Consiglio dei ministri, se farò in tempo, altrimenti alla successiva ». Di fronte a questo stato di cose, credo che la nostra Commissione debba, perlomeno, aspettare l'incontro del Ministro con i sindacati, per conoscerne il parere in merito. Io credo che questo sia per noi utile.

PIGNI. Vorrei, innanzitutto, ricordare, che la Commissione precedentemente si è pro-

nunciata, anche se in via di raccomandazione, per la sospensione degli esami. Ora, io vorrei ripetere la stessa richiesta, anche perché i sindacati hanno avuto dei contatti diretti con il vice Presidente del Consiglio, che aveva assicurato di intervenire presso il Ministro Preti e, sembra, che siano stati dati ai Sindacati delle assicurazioni di massima sulla sospensione degli esami. Io vorrei che il Ministro precisasse se è fermo nella sua risposta negativa o se c'è la possibilità di riesaminare il problema. Personalmente ritengo che se continuano gli esami, si crei una situazione di squilibrio.

PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Vorrei rispondere al collega Pigni che non è esatto dire che, facendo gli esami, si determini una situazione caotica. Noi tutti abbiamo una abbastanza lunga esperienza parlamentare e sappiamo bene che, a un certo momento, ci vengono, da una, due o tre persone, poste delle questioni che vengono gabellate per questioni di carattere generalissimo. Vi potrei fornire i dati e vi accorgereste che non si tratta di moltissimi interessati. Ora io vi dico: la legge, noi, intendiamo proporla subito. Speriamo che sia approvata al più presto e con il consenso di tutti. Però, non potremmo, da qui alla approvazione della legge, andare avanti con una norma che sospenda gli esami. Né personalmente posso impegnarmi ad emanare disposizioni amministrative per la sospensione degli esami, quando il 29 ottobre il Governo disse: « Gli esami per i concorsi in parola costituiscono idoneo strumento di selezione dei migliori e quindi si devono fare e si devono fare in fretta ».

Vorrei aggiungere che si può esaminare con i Ministri responsabili, se è il caso di rinviare qualche esame. Ma se veramente, come si dice, agli esami fossero interessati dieci o dodicimila persone, questo, ovviamente, non si potrebbe fare, perché, in questo modo, si fermerebbe l'amministrazione. E voi stessi vi rendete conto che fermare tutto, fermare le promozioni in attesa di una nuova legge – che io dico potrà essere approvata in giugno e l'onorevole Armato aggiunge che sono ottimista – non è evidentemente agire nell'interesse dell'amministrazione pubblica. Quindi, io, al collega Pigni, che mi ha fatto la domanda, rispondo: mi metterò in contatto con i capi dei dicasteri interessati. Se si tratta di poche cose, di qualche esame, evidentemente, il problema, allora si pone in certi termini, e se invece si tratta di molti esami, che dovranno farsi anche nei prossimi mesi, credo che sarebbe pericoloso assumere un impegno di questo genere e, forse, che nemmeno voi sareste d'accordo.

PIGNI. Avevo fatto quella domanda per avere dei chiarimenti e per dire che l'assicurazione di massima data ai sindacati ha potuto creare delle illusioni.

PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Se c'è uno che non crea illusioni, sono io, abituato a dire il dieci per cento in meno, mai in più. Debbo dire che allo stesso Vice Presidente del Consiglio che mi ha interpellato in proposito telefonicamente a Bologna, sabato scorso, ho risposto che non ho nessun potere in questa materia e che questi poteri sono dei ministri competenti.

PRESIDENTE. Ringrazio molto l'onorevole Ministro di averci messo in condizione di poter rinviare l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, con la speranza della realizzazione di quella esigenza che tutti auspichiamo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge approvato nella seduta di questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Ordinamento della carriera di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato » (684).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Bressani, Caprara, Carcaterra, Corrao, Cossiga, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Luzzatto, Marchiani, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Rosati, Tesauro, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI